



COMUNE
MANTOVA

IL SINDACO

Prot.Spec. n.50/ 53 /2010

IL SINDACO

- **VISTE** le ripetute e numerose segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di persone dedite all'accattonaggio nell'ambito del territorio comunale, specie nelle vie del centro storico, presso le intersezioni stradali, dinanzi ai cimiteri e alle chiese, nei mercati su aree pubbliche o in prossimità di supermercati e luoghi di cura;
- **RILEVATO** che in molti casi l'accattonaggio viene effettuato con l'utilizzo di minorenni, anche neonati, o mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i cittadini ed ottenere più facilmente dazioni in denaro; *scato pio ravito*
- **ATTESO** che la tutela dei minorenni impone un deciso contrasto al loro coinvolgimento in un'attività che non può in alcun modo giovare alla loro crescita ed educazione, tenendoli lontani dalla scuola e dai servizi di tutela messi a disposizione dai Servizi Sociali;
- **CONSIDERATO** che le persone impegnate nell'accattonaggio, soprattutto cittadini stranieri, sono spesso vittime della criminalità, che ne organizza l'attività sfruttando la loro difficoltà per trattenere gran parte di quanto ricevuto in elemosina, in alcuni casi anche mediante una vera e propria riduzione in schiavitù;
- **CONSIDERATO**, altresì che quando l'elemosina è chiesta nei pressi delle intersezioni stradali o degli impianti semaforici viene messa a pregiudizio l'incolumità degli stessi questuanti e degli utenti della strada spesso distratti dalle richieste di denaro avanzate;
- **ATTESO** che si è diffusa nei parcheggi una particolare forma di accattonaggio che simula l'aiuto nelle manovre di parcheggio ma che in realtà tende ad intimorire le persone facendo ipotizzare possibili danni alla propria incolumità o danneggiamento alle auto in sosta;
- **ATTESO**, inoltre che la presenza di persone dedite all'accattonaggio crea nella cittadinanza il falso convincimento che le strutture pubbliche non si interessino e non intervengano a sostegno degli indigenti;
- **ATTESO** che l'accattonaggio è molesto quando la richiesta è insistente e la modalità irritante;
- **RITENUTO** che il fenomeno dell'accattonaggio si sta diffondendo in città e che è quindi necessario e doveroso adottare dei provvedimenti a garanzia della sicurezza urbana atti a contenere il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che in buona sostanza sono le prime vittime e, a tal fine, individuare gli ambiti urbani e i siti dove è necessario impedire l'accattonaggio anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti citati;
- **CONSIDERATO**, altresì, che occorre, a tutela dei monumenti e degli spazi del centro storico e dell'intero territorio comunale, contro atti contrari al decoro e alla decenza o che, comunque, possono creare problemi di carattere igienico-sanitario, vietare il bivacco o la sistemazione di giacigli negli spazi pubblici e aperti al pubblico;
- **VISTO** l'art. 54 del D.Lgs 18.08.2000 n 267 – T.U.E.L. come novellato dal D.L. 23.05.2008 n 92 convertito in legge 24.07.2008 n 125;
- **VISTO** l'art. 6 comma 4 del D.L. 23.05.2008 n 92;
- **VISTO** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n 267;
- **VISTO** l'art. 16 della Legge 24.11.1981 n 689

MANTOVA

Segreteria Sindaco
Via Roma 39 46100 Mantova
T. +39 0376 338344/503/207 F. +39 0376 338232
staff.sindaco@dormino.comune.mantova.it
www.comune.mantova.it



COMUNE
MANTOVA

IL SINDACO

➤ **VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno in data 05.08.2008 che fissa i criteri per l'attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci in tema di sicurezza urbana individuati ai sensi della L. 125/2008

ORDINA

Su tutto il territorio comunale il divieto di porre in essere qualsiasi forma di accattonaggio molesto, con qualunque modalità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico ed in particolare anche nei luoghi di mercato, nelle piazze, nelle aree adibite alla sosta, nei parchi pubblici, alla stazione ferroviaria, nei parcheggi e nelle aree antistanti le strutture commerciali, in prossimità e all'interno dei cimiteri, delle chiese, dei luoghi di cura e delle strutture sanitarie in genere, nei pressi dei monumenti storici, sui mezzi di pubblico trasporto nelle intersezioni, durante le manifestazioni pubbliche e ogni qualvolta costituisca intralcio alla circolazione pedonale o viaria.

E' fatto inoltre divieto di porre in essere forme di accattonaggio con impiego di minori, disabili o simulando disabilità, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.

E' altresì vietata qualsiasi forma di bivacco o di sistemazione di giacigli e qualsiasi insediamento o utilizzo improprio dell'arredo urbano di superfici ad uso pubblico o aperte al pubblico.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore, la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione di:

- Una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere la violazione mediante il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 50,00.
- La sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento dell'attività di accattonaggio e di eventuali attrezzature impiegate per commettere la violazione, ai sensi dell'art. 20 della Legge 24.11.1981 n 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Il Comando di Polizia Locale di Mantova è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente atto viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Mantova, alla Questura di Mantova, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Mantova, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso, entro 60 giorni, dalla pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge n. 1034/1971, oppure, entro 120 giorni, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Mantova, 21 giugno 2010

Il Sindaco
Nicola Sodano